

Nuove modalità di presentazione da applicare agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

A seguire si riepilogano le novità, schematizzate anche in una tabella di sintesi (vedi infra).

› **Modello Intra 1 bis, cessioni di beni**

Per le spedizioni o cessioni Intra-Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l'informazione relativa **all'origine non preferenziale dei beni spediti**. Sotto questo profilo il regolamento Ue 2020/1197 prevede espressamente che il dato sull'origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguarda più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata; per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale.

› **Modello Intra 2 bis, acquisti di beni**

L'elenco riepilogativo degli acquisti Intra-Ue si redige solo ai fini statistici. Per questo modello viene abolito l'obbligo di presentazione trimestrale e per la presentazione mensile viene innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti (prima 200.000 euro).

Nel modello non è più necessario indicare il Paese di origine della merce, inoltre non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta.

› **Regole comuni Intra 1 bis e 2 bis**

La determinazione prevede una semplificazione per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico - 99500000.

Altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione (vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento -acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato a una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (Colonna B). Per esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A - il codice 5 e in colonna B - il codice 1.

› **Modello Intra 2 quater, servizi ricevuti**

Per i servizi Intra-Ue ricevuti vengono previste sostanziali semplificazioni. In primo luogo, viene abolito l'obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale. Inoltre, viene, finalmente, cancellato l'obbligo di fornire le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d'incasso e Paese di pagamento.

› **Modello Intra 1 sexies, call-off stock**

Con il Dlgs 192/2021 l'Italia ha recepito la direttiva 2018/1910. Con questo recepimento è stata formalmente introdotta in Italia l'armonizzazione in materia di contratti call-off stock.

Con la determinazione in questione viene approvato il modello con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento

della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro.

Schema di sintesi:

I nuovi modelli Intrastat – Operazioni dal 1° gennaio 2022

Operazione	Modello	Novità 2022
Cessioni Intra-Ue	Intra 1 bis	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova esposizione obbligatoria e disaggregata per i soggetti che nell'anno realizzano o presumono di realizzare spedizioni superiori a 20 milioni di euro dei dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B) • Facoltà per i soggetti che realizzano o presumono di realizzare spedizioni inferiori a 20 milioni di euro di indicare il dato natura della transazione a 1 cifra (colonna A) o a due cifre (colonne A e B) • Indicazione dell'informazione relativa al Paese d'origine delle merci secondo le regole doganali dell'origine non preferenziale • Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro senza la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico 99500000
Acquisti Intra-Ue	Intra 2 bis	<ul style="list-style-type: none"> • Abolizione del modello Intra 2 bis trimestrale • Presentazione mensile del modello Intra 2 bis solo qualora l'ammontare totale degli acquisti trimestrale sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti uguale o superiore a 350.000 euro • Non vengono più compilati i campi: Stato del fornitore, codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta • Nuova esposizione obbligatoria e disaggregata per i soggetti che nell'anno realizzano o presumono di realizzare arrivi superiori a 20 milioni di euro dei dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B) • Facoltà per i soggetti che realizzano o presumono di realizzare arrivi inferiori a 20 milioni di euro di indicare il dato natura della transazione a 1 cifra (colonna A) o a due cifre (colonne A e B) • Per gli arrivi di valore inferiore a 1.000 euro senza la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico 99500000
Servizi ricevuti Intra-Ue	Intra 2 quater	<ul style="list-style-type: none"> • Abolizione presentazione modello con cadenza trimestrale • Non vengono più fornite le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d'incasso e Paese di pagamento

Call-off stock	Intra 1 sexies	<ul style="list-style-type: none">• Nuovo modello Intra 1 sexies per le cessioni Intra-UE con contratto di call-off stock• Vengono fornite le informazioni relative a : identità e numero di identificazione attribuito ai fini Iva al soggetto destinatario
-----------------------	----------------	---

Sempre in tema di modelli INTRASTAT, si fa presente che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021 (conferma avvenuta con Avviso 16.12.2021, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), **gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1-bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.** L'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorrerà invece dal 1° luglio 2022 (DM 21 giugno 2021).